

ASSOCIAZIONE “PROFESSIONE LIBRO”

STATUTO

SOMMARIO

Titolo Primo: Costituzione e Scopi

- Articolo 1 Denominazione e sede
- Articolo 2 Scopo Sociale
- Articolo 3 Attività sociali
- Articolo 4 Adesione ad enti di promozione

Titolo Secondo: Gli associati

- Articolo 5 Soci
- Articolo 6 Modalità di ammissione
- Articolo 7 Diritti e doveri degli associati
- Articolo 8 Scioglimento del rapporto sociale
- Articolo 9 Intrasmissibilità delle quote sociali

Titolo Terzo: Patrimonio sociale

- Articolo 10 Finanziamento dell'Associazione
- Articolo 11 Patrimonio sociale

Titolo Quarto: Esercizio sociale e bilancio

- Articolo 12 Esercizio sociale
- Articolo 13 Bilancio
- Articolo 14 Avanzi di gestione e residui attivi
- Articolo 15 Divieto di distribuzione degli utili

Titolo Quinto: Amministrazione dell'Associazione

Articolo 16 Organi sociali

Articolo 17 L'Assemblea

Articolo 18 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Articolo 19 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Articolo 20 Il Presidente

Titolo Sesto: Disposizioni varie e finali

Articolo 21 Controversie tra gli associati

Articolo 22 Scioglimento dell'Associazione

Articolo 23 Devoluzione del patrimonio residuo

Articolo 24 Rinvio

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione culturale di promozione sociale denominata "Professione Libro".

La sede dell'Associazione è in Via Angelo Del Bon, 1 - 20158 - Milano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

Articolo 2 - Scopo Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro. È apartitica, apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata secondo quanto previsto dal Codice Civile, nonché dal presente Statuto e d'ora in poi indicata nel presente atto come "Associazione". Ha finalità esclusivamente culturali, sociali ed umanitarie. È infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. L'Associazione si propone di:

1. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
2. promuovere e favorire l'estensione di servizi ed attività culturali, formative, informative, sportive, ricreative e turistiche, e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna;
3. promuovere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente, lo studio, l'insegnamento e la diffusione di pratiche connesse ad arte, artigianato e design, con particolare riferimento all'ambito del libro;
4. facilitare e promuovere l'incontro fra le persone interessate al libro e alle pratiche artigianali ed artistiche ad esso connesse;
5. avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
6. promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative, turistiche atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore

esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

7. sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
8. istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
9. svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e, in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

Articolo 3 – Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, turistica, ricreativa e del tempo libero. L'Associazione promuove in particolare tutte le attività ritenute utili per fornire ai propri associati la più approfondita conoscenza di antiche tecniche artigianali ed artistiche. In particolare, le finalità istituzionali verranno ottenute attraverso:

- organizzazione di corsi di legatoria, restauro di libri e carta, cartonaggio, decorazione della carta, xilografia, calcografia, calligrafia, miniatura ed ogni altra pratica connessa a mestieri artigianali;

- promozione ed organizzazione di seminari, stages residenziali, gite sociali, visite a mostre, musei, biblioteche e centri artigianali, in Italia e all'estero;
- promozione ed organizzazione, anche per conto terzi, di manifestazioni ed eventi dimostrativi, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di documentari e diapositive, esposizioni e concorsi a tema;
- realizzazione, promozione e diffusione, anche con l'utilizzo dei media e di Internet, di progetti, attività ed iniziative culturali legati all'arte, all'artigianato e al design, con particolare riferimento alle arti del libro;
- divulgazione delle attività associative presso le scuole, gli enti pubblici o privati e le strutture sociali;
- redazione, edizione e diffusione di testi, manuali, riviste, opuscoli, notiziari e comunque di ogni pubblicazione connessa all'attività culturale, da cedere prevalentemente agli associati e a terzi;
- attività di ricerca, documentazione, sperimentazione relativa alle finalità sopra espresse;
- studio e realizzazione, anche su committenza, di progetti specifici attinenti i temi suddetti.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Articolo 4 – Adesione ad enti di promozione ed organismi nazionali ed internazionali.

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di Enti, Associazioni e Circoli, sia nazionali che internazionali, ai quali deciderà di aggregarsi od affiliarsi per migliorare le proprie attività istituzionali, e che abbiano finalità analoghe o complementari. In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà aderire ad Enti di promozione sportiva, sociale o culturale, aventi finalità assistenziali. Pertanto potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici degli enti medesimi.

TITOLO SECONDO - GLI ASSOCIATI

Articolo 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti coloro i quali, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividano lo spirito e gli ideali.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minorenni. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi eserciti la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed hanno contribuito alla formazione del patrimonio iniziale dell'Associazione. Sono membri vitalizi dell'Associazione e non sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione.
- soci ordinari: persone od enti che ne abbiano fatto esplicita richiesta e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, e che siano in regola con gli adempimenti amministrativi ed il versamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell'Associazione o al perseguimento dei fini sociali con la loro attività personale. Vengono ammessi con tale qualifica successivamente alla delibera del Consiglio Direttivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. I soci onorari non hanno alcuna responsabilità verso terzi e possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo - che dovrà esprimerne i motivi - la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il versamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, e il suo nominativo verrà annotato nel libro soci. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D.L. n° 460/97.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche della Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale almeno cinque giorni prima lo svolgimento della stessa. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. I soci sono tenuti:

- a) al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità;

- b) all'osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 8 – Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire in qualsiasi momento:

- a) per recesso volontario, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo. Esso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Il recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli eventuali obblighi di contribuzione assunti fino alla data del recesso.
- b) per decadenza, in caso di inadempienza al pagamento delle quote sociali. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.
- c) per causa di morte;
- d) per esclusione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione quando il socio:

- non ottempera alle norme statutarie o è inadempiente alle obbligazioni assunte;
- arreca in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, con comportamenti contrari alla morale ed alla legge italiana. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- si appropria indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale, o con dichiarazioni o atteggiamenti contrari allo Statuto dell'Associazione;
- rilascia dichiarazioni o compie atti in nome e per conto dell'Associazione senza preventiva delega scritta o statutaria.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso; essa ha effetto dal momento in cui il socio riceve detta comunicazione. L'esclusione non dà diritto a rimborso alcuno.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Articolo 9 – Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 del D.L. n° 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte; in tal caso, la quota è trasmissibile agli eredi diretti previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO TERZO - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10 – Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti, eredità, donazioni e legati;
- c) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti o istituzioni pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento - occasionale o continuativo - di attività economiche di natura commerciale e artigianale quale complemento e supporto dell'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi da eventuali attività economiche di natura commerciale o produttiva marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio e contabilizzate con idoneo e adeguato sistema contabile; il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie.

Articolo 11 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

TITOLO QUARTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1 settembre al 31 agosto. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Articolo 13 – Bilancio

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e preventivo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 14 – Avanzi di gestione e residui attivi

Gli eventuali avanzi di gestione e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva;
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo o turistico in sintonia con gli scopi dell'Associazione; per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti; per l'acquisto di materiale di consumo e documentario.

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO QUINTO - AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie documentate regolarmente. Tuttavia, ai soci che svolgano funzioni di insegnamento o coordinamento delle attività possono spettare oneri adeguati alla qualifica culturale rivestita nonché alla funzione svolta. È competenza del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammontare degli onorari dovuti per le attività menzionate.

Articolo 17 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Quando regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio tramite posta, fax o posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito web o affissione all'albo della sede, almeno quindici giorni prima della data convenuta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Nei casi di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente a mezzo fax o telegramma spedito almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza, escluso quello dell'adunanza medesima.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva la relazione annuale;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva il regolamento interno;
- d) elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni tre anni.

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- b) discute e delibera in merito ad ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato appositamente delegato dal Presidente. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto di voto.

Per la validità delle delibere relative alle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo Statuto sono necessari la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione, e non avere pendenze penali in atto. Ogni socio in regola con il versamento delle quote sociali può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato, purché questi non sia membro del Consiglio. Ogni socio non può ricevere più di dieci deleghe. Spetta al Presidente la verifica delle deleghe così come l'attribuzione dell'ordine di intervento. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. L'Ordine del giorno dei lavori assembleari sarà fissato dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all'Assemblea, libera di modificarlo o integrarlo con voto di maggioranza dei presenti. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.

Il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti ogni tre anni, così come fissato dall'art. 17. È compito del Consiglio Direttivo predisporre la lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea per il rinnovo delle cariche. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea in seduta di rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri svolgono la propria attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun

Consigliere, anche in modo informale, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione. Nei casi di motivata urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente a mezzo fax o telegramma spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata e scritta della maggioranza dei suoi membri o di almeno dieci soci. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi compiti al Presidente o ad un altro Consigliere. Qualora per dimissioni o per altra causa, il numero dei Consiglieri dovesse ridursi, il Consiglio Direttivo, con apposita riunione, provvederà direttamente ad integrare i nuovi Consiglieri per cooptazione, successivamente ratificata in sede assembleare prima seguente. Qualora il numero dei Consiglieri dovesse ridursi ad un numero inferiore la metà, il Consiglio Direttivo decadrà automaticamente e verrà ricostituito integralmente a cura dell'Assemblea. I Consiglieri nominati in surroga rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venissero a mancare tutti i Consiglieri, il Presidente assumerà temporaneamente la funzione del Consiglio e provvederà a convocare immediatamente l'Assemblea per i necessari provvedimenti. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha il compito di realizzarne gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) nominare il Presidente;
- b) proporre eventuali modifiche allo Statuto;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- d) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- e) redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- f) adottare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
- g) redigere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- h) redigere il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- i) stabilire l'importo delle quote associative;
- j) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- k) deliberare in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci, e in merito alla decadenza di soci in conformità con gli art. 7 e 8 del presente Statuto;
- l) nominare i membri di eventuali Commissioni di lavoro;
- m) realizzare il programma sociale, tecnico e amministrativo dell'Associazione.

Articolo 20 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Consigliere delegato dal Presidente stesso. Il solo intervento del delegato costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 21 – Controversie tra gli associati

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, è competente il Foro di Milano.

Articolo 22 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 23 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni non riconosciute, al Codice Civile e alle disposizioni di legge speciali disciplinanti la materia.